


Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP

Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante




* = eventuale

Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP
Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale

Provvedimento di indizione

Art. 21. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

Art.32 (Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. **Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici**, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli **elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte**. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

Attività negoziale: bifasica

Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Provvedimento di indizione

Consiglio di Stato, sez. V, sent.n.738 del 5 febbraio 2018

Potere del RUP di incidere sul profilo temporale della procedura ad evidenza pubblica

L'art. 31, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede tra i compiti del RUP - Responsabile unico del procedimento, alla lett. c), la cura del “*corretto e razionale svolgimento delle procedure*”; la procedura si svolge in modo “*razionale*” se sviluppata mediante fasi logicamente correlate che conducono alla realizzazione dell'obiettivo perseguito (l'acquisizione dell'opera, del servizio o della fornitura).

Rientra, allora, nei compiti del RUP intervenire per fare in modo che il **passaggio da una fase all'altra della procedura avvenga nei tempi giusti** evitandone l'ingiustificata dilatazione con eccessivo differimento del momento in cui l'amministrazione può conseguire l'opera o il servizio dal privato. Ciò potrà fare anche imponendo ai privati il compimento delle attività necessarie entro termini perentori (nel caso specifico presentazione garanzia definitiva).

RUP



Linee guida n.3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

Determinazione n. 1007 dell' 11 ottobre 2017

Determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

Provvedimento di indizione

☐ Criterio di selezione

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART.80

Motivi di esclusione (requisiti di carattere generale)

ART.83

Criteri di selezione e soccorso

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
 - a) i requisiti di idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) le capacità tecniche e professionali.

**Rinvio fase istruttoria
post aggiudicazione**

Provvedimento di indizione

❑ Criterio di aggiudicazione



Vincoli normativi – art.95 Codice

>>> art.95 co. 3/5

co.3: ipotesi di OEPV (vincolanti)

co.4: ipotesi di prezzo più basso

(beni culturali: lavori max. 500.000 – art.148 co.6)

Obbligo di motivazione (art.95 co.5)

Esclusione automatica (almeno 10 offerte - art.97 co.8)

??? Prevalenza ???

Servizi ad alta intensità di manodopera >>> Servizio con prestazione fortemente ripetitiva

TAR Lazio, Roma, III-ter, sent.n.12439 del 13 dicembre 2016
(servizio di portierato e reception)

TAR Calabria, Reggio Calabria, sent.n.1186 del 30 novembre 2016 (servizio di sorveglianza sanitaria)

TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, sent.n.30 del 13 gennaio 2017
(vigilanza antincendio dei presidi ospedalieri)

TAR Calabria, Reggio Calabria, sent.n.166 del 25 febbraio 2017
(Servizio di prelievo, raccolta, evacuazione, smaltimento dei rifiuti sanitari)

Consiglio di Stato, sez. III, sent.2014 del 2 maggio 2017

« Il rapporto, nell'ambito dell'art. 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v'è quello dei servizi ad alta **intensità di manodopera**) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali v'è quello dei **servizi ripetitivi**), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un **obbligo speciale di adozione del criterio dell'o.e.p.v.** che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, **non ammette deroghe**, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione.

La soluzione è del resto in linea con i criteri direttivi dettati dal legislatore delegante. Infatti l'art. 1, co. 1, lett. gg), per i contratti relativi (tra gli altri) ai servizi "ad alta intensità di manodopera", precisa, quale criterio direttivo, che l'aggiudicazione debba avvenire *"esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta"*»

« La scelta del criterio di aggiudicazione rappresenta una clausola «illegittima» con onere di immediata impugnazione.»

Termini di impugnazione: conferma

TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sent.n.9249 del 7 agosto 2017

La scelta del criterio di aggiudicazione – se ritenuta non corretta – deve essere impugnata immediatamente:

«... Nel caso di censura riguardante il criterio di valutazione dell'offerta (metodo di aggiudicazione) ritenuto incongruo, dunque di fonte di incertezza e di imprevedibili effetti distorsivi sul contenuto dell'offerta, sussiste in capo all'impresa interessata l'onere di immediata impugnazione in parte qua del bando di gara, stante l'emersione di una lesione immediata, diretta ed attuale e non solo potenziale per effetto del contenuto del bando; **onde in tal caso è da ritenere inammissibile il ricorso proposto per questo motivo avverso i successivi atti della procedura (valutazione delle offerte in base al criterio di aggiudicazione fissato nel bando), atteso che tali atti si pongono come meramente applicativi di una lesione già prodotta ...»**

***-*-* Consiglio di Stato sez. III, Ordinanza n.5138 del 7 novembre 2017: rimessione alla Plenaria**

>>>>> 30 giorni dalla pubblicazione del bando (effetti giuridici art.73 co.5 e 4) <<<<<<

Per il mepa?:

- **RDO aperta: data di pubblicazione (NB: data visualizzazione «esterna» e «area privata operatore»)**
- **RDO ad invito: data di invio della lettera di invito (alla rdo)**



Prezzo a base di gara e Prezzi di riferimento

D.L. 66/2014 art.9 co.7

7. Fermo restando quanto disposto dagli *articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, **l'Autorità nazionale anticorruzione**, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'*articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, **fornisce**, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche **un'elaborazione dei prezzi di riferimento** alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, **tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione**, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono **prezzo massimo di aggiudicazione**, **anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa**, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. **I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.**

Rapporto punteggio tecnico ed economico

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un **tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento**.

Punteggio offerta economica max. 30:
violazione??

Rapporto punteggio tecnico ed economico

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un **tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento**.

Punteggio offerta economica max. 30:
violazione??



TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent.n.227 del 29 gennaio 2018:


Rapporto 60-40 e mancata indicazione costi manodopera art.23 co. 16 Codice >> illegittimità del bando.

Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP
Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale

Pubblicazione

Codice
n.50/2016

Art. 72. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale)

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

Art. 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

GUUE
GURI / Piattaforma ANAC
Sito web MIT
Profilo committente
Quotidiani nazionali
Quotidiani locali
Albo Pretorio (LL.PP.)

Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016
Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016

Link: [prospetto procedure / pubblicazioni / termini](#)
(Utility: Memo_pubblicazioni_2017_correttivo fonte Bosettiegatti)

Link: [DM 2 dicembre 2016](#)


Effetti giuridici
delle pubblicazioni
in ambito nazionale

- ✓ Art.73 co.5: Data di pubblicazione sulla Piattaforma ANAC (art.73 co.5) ovvero **nelle more dell'attivazione**
 - GURI (DM 2/12/2016 art.2 co.6)
 - LL.PP. di importo < 500.000 euro Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori
- ✓ Art.29 co.1 ultimo periodo: «Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente»


Pubblicazione

Art.29 Principi in materia di trasparenza


- co.1: Profilo di committenza --- sezione «Amministrazione Trasparenza»
- co.2: sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC



D.LGS.n.33/2013



www.serviziocontrattipubblici.it



Obblighi di pubblicazione e aggiornamento:

«Tutti gli atti relativi

- alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
- alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti
- [provvedimento di ammissione ed esclusione](#) (rinvio >>>>>>)
- resoconti gestione finanziaria »

>>> art. 29 co.1 e 2

D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

- ❑ (Art. 1. **Principio generale di trasparenza**) La trasparenza è intesa come **accessibilità totale** dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- ❑ (Art. 5. **Accesso civico a dati e documenti**) L'istituto dell'accesso civico c.d. semplice consente a chiunque il **diritto di richiedere**, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale.

Disposizioni in materia di appalti

Art.23: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Art.37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art.23: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, **con particolare riferimento** ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) ----
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
- c)

Art.37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
 - a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; ****
 - b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**** Con riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- ✓ la struttura proponente;
- ✓ l'oggetto del bando;
- ✓ l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- ✓ l'aggiudicatario;
- ✓ l'importo di aggiudicazione;
- ✓ i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- ✓ l'importo delle somme liquidate.

Delibera ANAC n. 39
del 20 gennaio 2016.

Delibera ANAC n. 1310
del 28 dicembre 2016.



Attivato il Servizio di assistenza e supporto tecnico giuridico alle stazioni appaltanti

Si comunica che nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici è stato attivato il Servizio di supporto tecnico giuridico a favore delle stazioni appaltanti per la corretta applicazione e l'interpretazione della nuova disciplina dei contratti pubblici. Il Servizio è realizzato in collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Conferenza delle Regioni e Province autonome con il supporto di ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale). Gli utenti già registrati al Servizio potranno utilizzare le proprie credenziali per l'accesso oppure attivare una nuova registrazione.

3 Tipologie di pubblicazione

Bandi

Avvisi

(es: Avvisi pubblici per acquisizione manifestazione di interesse ...)

(es: Programma biennale di forniture e servizi art.21 codice)

Esiti



Bandi

[Accedi al servizio](#)
[AvvisiBandiEsiti](#)

[Registrati](#)

Programmazione

[Accedi al servizio Aliproq4](#)
[Registrati](#)

Consultazione

[Appalti \(lavori, forniture, servizi\)](#)
[Programmazioni triennali](#)
[Dataset - opendata](#)

Dettaglio: Azioni

Salva

Annulla

Documenti

Controllo dati inseriti

Torna...

Indietro

Benvenuto **Lamberti Antonio** | [Esci](#)

Nuovo Avviso

Dati Generali		Allegati	Pubblica
Dati generali			
CIG	Procedura ristretta semplificata		
	Sistema dinamico di acquisizione		
	Avviso di preinformazione		
Oggetto dell'avviso	Avvisi periodici indicativi		
	Avvisi sistemi di qualificazione		
	Avviso convocazione conferenza di servizi		
Stato	Avviso per la realizzazione di alloggi per l'edilizia soc...		
Nome del responsabile unico procedimento	Altro		
CUP	Atti ex art. 29 c. 2 D.Lgs. 50/2016		
Tipo di avviso			
Data di scadenza dell'avviso			

Salva **Annulla**

SOTTOSOGLIA

Procedura Mepa – Richiesta di offerta (RDO)

Codice De Lise

Manuali 2015

Il manuale “febbraio 2014” prevedeva un rinvio generico all’art.70 co.1 del codice. Nella nuova versione è precisata l’applicazione dei termini del sottosoglia . (es: **sopralluogo + garanzia provvisoria etc.**)

Normativa

Procedure ex art.124 > giorni 10 (art.124 co.6)

Procedure ex art.125 > regolamento interno

Giurisprudenza

TAR Liguria, Genova, sez. II, sent. 11 aprile 2008 n.532 (giorni 10)

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. 11-12-2014 n.1216

D.Lgs.n.50/16

Manuali 2016

Termine 10 giorni (“in quanto previsto dal Codice” ????)

Normativa

Giurisprudenza

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 12 settembre 2016 n.1191 (8gg.)

Procedura Mepa – Richiesta di offerta (RDO)

Termini

Contestazione alla stazione appaltante (Responsabile anticorruzione)
Comunicazione al soggetto certificatore se stazione appaltante con ISO
Comunicazione all'Anac / Autorità di controllo finanziamenti

RDO aperte >>> differimento termini di partecipazione

Gestione quesiti

Riferimento normativo: art.74 Codice
Bando Tipo 1/2017 (Disciplinare): paragrafo 2.2

- Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni** [ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con “quattro giorni”] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione all'indirizzo internet <http://www.> (profilo del committente)
- Pubblicazione in forma anonima.
- Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
- Presentazione fuori tempo utile: si possono prendere in considerazione i quesiti «fuori termine» purché sia rispettato il termine previsto per la pubblicazione dei chiarimenti.
- In caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante può stabilire un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma, contestualmente adeguando il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento.


Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP

Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale

Procedura di aggiudicazione

>>

Verifica Documentazione Amministrativa

Bando tipo 1/2017: paragrafo 19

Soggetti coinvolti: RUP
Seggio di gara
Ufficio istituito ad hoc
Commissione giudicatrice (Nota illustrativa al Bando tipo 1/2017 paragrafo 21 ultimo periodo)

Procedura tradizionale

Procedura telematica

Seduta pubblica

Seduta pubblica «virtuale»



Tracking elettronico della piattaforma telematica

Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

Reg. art. 117 co.1
Reg. art.283 co.2

Il principio della seduta pubblica:

- Consiglio di Stato Ad. Plenaria n. 13 del 28.07.2011
- Consiglio di Stato Ad. Plenaria n.31 del 31.07.2012

Codice De Lise
art.85 co.13

Reg. DPR n.207/10
art.295 co.4,7,8

Reg. DPR n.207/10
art.296 co.1 a-b

Disciplina delle gare telematiche:

Regole tecniche (tracciabilità – imputabilità – immodificabilità)
+
Regole giuridiche (riservatezza)

Nuovo Codice
D.lgs.50/2016 art.58



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

DPR n.207/10

Art. 117. Sedute di gara (estratto)

1. Nel bando di gara, o nell'avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l'ora della **prima seduta pubblica di gara**. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Art. 283 (estratto) (D.L. n.52/12 conv. L.94/12 Spending review)

2. La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, **apre in seduta pubblica** i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.

Il principio della seduta pubblica:

- Consiglio di Stato Ad. Plenaria n. 13 del 28.07.2011
- Consiglio di Stato Ad. Plenaria n.31 del 31.07.2012

Nuovo Codice D.lgs.50/2016

« Elemento non previsto »



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

DPR n.207/10

Art. 295. Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (estratto)

4. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'articolo 48, comma 1, del codice, **il dispositivo elettronico** delle stazioni appaltanti **provvede**, mediante un meccanismo casuale automatico, **ad effettuare il sorteggio** di cui al predetto articolo 48, comma 1, del codice di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.

...

7. Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, **si esaminano** dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito delle detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente l'offerta economica.

8. Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, **il sistema telematico produce** in automatico la graduatoria.



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

DPR n.207/10

Art. 296. Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi indicati nel codice, contiene:

- a) l'indicazione che **la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione attraverso mezzi telematici;**
- b) l'indicazione degli atti di gara in cui è descritto il sistema telematico di gestione della gara e di negoziazione che sarà utilizzato;
- c) ...



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

D.lgs.n.50/2016

Art. 58. Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

6. ~~La stazione appaltante, seaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.~~

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, **il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.**

Decreto
correttivo



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

Piattaforma «Acquistinretepa.it»

In questo tipo di gara i concorrenti assistono non “de visu”, ma “da remoto” alle operazioni di gara e ciò avviene mediante la visualizzazione di una **pagina di controllo**; le esigenze di trasparenza e di pubblicità in questo tipo di gare si realizzano in modo diverso che nelle gare tradizionali, in cui vi è la presenza fisica dei rappresentanti dei concorrenti alle sedute pubbliche del seggio di gara. In questi casi, infatti, la **trasparenza** deve essere assicurata attraverso **la tracciabilità e l’inviolabilità delle operazioni che vengono registrate nel sistema informatico e mediante la possibilità data ai concorrenti di accedere in qualsiasi momento, in modalità di “lettura” ad una schermata di controllo che riporta i documenti informatici inseriti dai concorrenti all’interno delle c.d. “buste elettroniche”**.

L’art. 295 co.3 del d.P.R. citato richiama l’applicazione degli artt. 289, 290, 293 e 294 dello stesso d.P.R., in materia di svolgimento delle gare con sistemi tradizionali, alle gare gestite con sistemi telematici, ma non fa altrettanto per l’art. 283, disposizione quest’ultima che deve ritenersi, quindi, non applicabile alle gare interamente gestite con sistemi telematici.



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

ANAC Delibera n.1037 del 5 ottobre 2016

TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent.n.1434 del 12 luglio 2017
TAR Campania, Salerno, sez. I, sent.n.1131 del 5 luglio 2017
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent.n.282 del 27 febbraio 2017
Consiglio di Stato, sez. III sent.n.4990 del 25.11.2016
TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n.1598 del 10.08.2016
Consiglio di Stato, sez. III sent.n.3086 del 12.07.2016
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.484 del 04.04.2016
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.413 del 22.03.2016
TAR Valle d'Aosta, Aosta, sez. Unica, sent. n.5 del 15.01.2016
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.38 del 12.01.2016
Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5824 del 23 dicembre 2015 (ll.pp.)
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 156 del 26.01.2015
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 11 dell'11.01/2015
Consiglio di Stato sez. V - sent. 6018 del 5.12.2014
Consiglio di Stato sez. V - sent. 6017 del 5.12.2014
Consiglio di Stato sez. V - sent. 5377 del 29.10.2014
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I – sent. 667 del 20.06.2014
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I – sent. 666 del 20.06.2014
TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 3930 del 10.04.2014
TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 3354 del 26.03.2014
TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 2199 del 25.02.2014
TAR Emilia Romagna Bologna sez. II, sent. 49 del 24.01.2013

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.3266 del 20
luglio 2016 ---- contraria ????
Autovincolo della stazione appaltante




Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

Regolamento DPR n.207/10 art.289 (estratto)

- soluzioni che impediscono di operare **variazione** sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti di gara e delle operazioni compiute;
- le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione **sono attribuite** ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.1 co.1 lett.b) del d.lgs.n.82/05 e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Giurisprudenza: vantaggi dell'e-procurement



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

Regole tecniche = tracciabilità - immodificabilità - imputabilità

Regole giuridiche = accesso limitato (art.53 co.2 lett. c – differimento)

Il diritto di accesso è differito:



- a)
- b)
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.



Data	09/10/2017
Oggetto	Revisione delle funzioni di Seduta pubblica in RdO MEPA
Testo	<p>A far data dal 09 ottobre p.v., nell'ambito delle operazioni di esame delle offerte delle RDO MEPA verrà modificato in maniera sostanziale il funzionamento della cosiddetta “seduta pubblica”.</p> <p>Al fine di dare maggiore efficacia al principio comunitario di massima trasparenza, nelle fasi di seduta pubblica verrà garantita in automatico la visibilità ai concorrenti, senza che il Punto Ordinante utilizzi le funzioni di “attiva seduta pubblica” e “chiudi seduta pubblica”.</p> <p>Ogni qualvolta si procederà con l'apertura di una busta, o si consoliderà la graduatoria o si aggiudicherà una RDO, i concorrenti ne avranno immediata ed automatica visualizzazione, secondo i termini e i contenuti a cui i concorrenti hanno diritto ad accedere. Non cambiano pertanto i contenuti delle informazioni rese ai concorrenti (che saranno le medesime attualmente fornite quando la seduta pubblica è attiva), ma soltanto la modalità.</p> <p>L'intervento si produrrà su tutte le RDO in qualsiasi stato di valutazione esse si trovino.</p> <p>Per ulteriori dettagli sul funzionamento della “seduta pubblica” si rimanda alla guida che verrà aggiornata, nella sezione HELP, in concomitanza con il rilascio effettivo dell'intervento.</p>

Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent.n.653 del 06.04.2016

I principi di pubblicità e trasparenza, che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, comportano infatti che, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vanno effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario (C.S., Sez. IV, 14.5.2014 n. 2501).

Una registrazione audiovisiva dell'intera seduta, pubblicata sul sito web aziendale il giorno stesso del suo svolgimento, rappresenta semplicemente una modalità di documentazione di ciò che avviene durante la stessa, analogamente a quanto avviene con la redazione del relativo verbale cartaceo, senza tuttavia che ciò possa avere conseguenze sananti, ex post, sull'avvenuta violazione del principio di pubblicità, che attiene infatti alle modalità di svolgimento delle operazioni di gara, ed è pertanto indipendente dalle regole prescelte per la loro documentazione.

La violazione dei principi di pubblicità e trasparenza «**supera**» anche la circostanza che l'operatore ricorrente non poteva che essere escluso per mancanza di sottoscrizione dell'offerta, avendo quest'ultimo impugnato un vizio (la seduta riservata) manifestatosi cronologicamente prima dell'esclusione.

La previsione della seduta riservata contenuta nella lex specialis non rappresenta una causa impeditiva della partecipazione; pertanto, non va impugnata tempestivamente.



Sistema informatico di negoziazione

La seduta pubblica digitale



D.lgs.n.163/06 = art.42 co.1 lett. l)

D.lgs.n.50/2016 = art.86 co.1

Allegato XVII - Parte II – lett. i)

Elemento dimostrativo o costitutivo dell'offerta ?

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n.475 del 3 febbraio 2017

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.371 del 30 gennaio 2017

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n.1612 del 26.04.2016

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n.4190 dell'8.09.2015

Procedura di aggiudicazione

>>

Verifica Documentazione Amministrativa

Bando tipo 1/2017: paragrafo 19

Soggetti coinvolti: RUP
Seggio di gara
Ufficio istituito ad hoc
Commissione giudicatrice (Nota illustrativa al Bando tipo 1/2017 paragrafo 21 ultimo periodo)

Procedura tradizionale	Procedura telematica
Seduta pubblica	Seduta pubblica «virtuale»
Verificare il tempestivo deposito dei plichi	--- (non sono ammesse offerte fuori termine)



Tar Sicilia, Catania, sez. III, sent. n.91 dell'11 gennaio 2018

Offerta fuori termini – Discordanza tra lettera di invito e piattaforma MEPA – esclusione illegittima.

Procedura di aggiudicazione

>>

Verifica Documentazione Amministrativa

Bando tipo 1/2017: paragrafo 19

Soggetti coinvolti: RUP
Seggio di gara
Ufficio istituito ad hoc
Commissione giudicatrice (Nota illustrativa al Bando tipo 1/2017 paragrafo 21 ultimo periodo)

Procedura tradizionale	Procedura telematica
Seduta pubblica	Seduta pubblica «virtuale»
Verificare il tempestivo deposito dei plichi	--- (non sono ammesse offerte fuori termine)
Verificare l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti	--- (la piattaforma garantisce l'integrità delle offerte)

**Malfunzionamento
della Piattaforma**



Riapertura termini >>>>
Quali forme di pubblicità >>>>

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 1865 del 14 ottobre 2016

In tema di gare svolte con modalità telematiche – con conseguente trasmissione dell’offerta esclusivamente in via elettronica – la giurisprudenza, anche di questa Sezione IV, è giunta alla conclusione che la sempre maggiore diffusione delle gare svolte con modalità informatiche pone **in capo agli operatori una “peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara”**, con conseguente impossibilità di addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva la **prova del malfunzionamento del sistema “pubblico” per la trasmissione delle offerte (nel caso di specie il sistema regionale Sintel), con la specificazione che spetta al concorrente offrire un principio di prova del suddetto malfunzionamento.**



Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3245 del 03 luglio 2017

(conferma Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. 1272 del 10 novembre 2016)

Se la società ricorrente avesse provveduto con **congruo anticipo all’invio in via telematica della propria offerta** avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per risolvere positivamente ogni inconveniente di tipo tecnico, se del caso avvalendosi della assistenza di cui alla citata previsione della lex specialis di gara. ...

Pertanto, l’invocata riapertura dei termini di presentazione dell’offerta costituirebbe violazione del principio della par condicio.

Malfunzionamento della Piattaforma

Decreto correttivo > art. 79:

5---bis.

Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la **tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet** dove sono accessibili i documenti di gara ai sensi dell'articolo 74, comma 1, **nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.**

MEPA

RDO ad invito: è possibile inviare una comunicazione con mail di notifica

RDO aperta: è possibile pubblicare un comunicato

Consiglio di Stato, sez. V, sent.n.4135 del 31 agosto 2017
(conferma Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sent.n.1239/2016)

Rallentamenti della piattaforma SINTEL – impossibilità di presentare offerta ultimi minuti prima della scadenza – attestazione Gestore di sistema (Arca Lombardia) – Riapertura termini – ricorso da parte del secondo in graduatoria - scelta corretta della PA .



Procedura di aggiudicazione

>>

Verifica Documentazione Amministrativa

Bando tipo 1/2017: paragrafo 19

Soggetti coinvolti: RUP
Seggio di gara
Ufficio istituito ad hoc
Commissione giudicatrice (Nota illustrativa al Bando tipo 1/2017 paragrafo 21 ultimo periodo)

Procedura tradizionale	Procedura telematica
Seduta pubblica	Seduta pubblica «virtuale»
Verificare il tempestivo deposito dei plichi	--- (non sono ammesse offerte fuori termine)
Verificare l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti	--- (la piattaforma garantisce l'integrità delle offerte)
Verificare la conformità della documentazione presentata	<i>Idem</i>

!!! Gara al prezzo più basso !!!

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO

Tempistica del sorteggio ???

Art.97 co.2

Selezione di uno dei 5 metodi per calcolo anomalia

Sorteggio metodo

MEPA SIMULTANEO



Art.97 co.2 lett. e)

Individuazione mediante sorteggio coefficiente metodo co.2 lett. e) all'atto di insediamento.

Sorteggio coefficiente

!!! Gara al prezzo più basso !!!

MEPA

Sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

Sorteggio effettuato

#	Criterio	Sorteggio	Data Sorteggio
1	Art. 97, comma 2, lett. a)	1	12/12/2016 08:32:18
2	Art. 97, comma 2, lett. b)	2	12/12/2016 08:32:18
3	Art. 97, comma 2, lett. c)	4	12/12/2016 08:32:18
4	Art. 97, comma 2, lett. d)	5	12/12/2016 08:32:18
5	Art. 97, comma 2, lett. e) con coefficiente estratto pari a 1,4	3	12/12/2016 08:32:18

- a) Se non vi è seduta pubblica: il problema non sussiste.
- b) **Se viene effettuato in seduta pubblica:** è opportuno effettuare il sorteggio solo prima di aprire le offerte economiche; è rilevante qualora sia stata prevista l'esclusione automatica e l'operatore potrebbe poter valutare se la sua presenza in gara possa essere rilevante con l'adesione o meno al soccorso.

Linee guida ANAC n.4 (in consultazione)

- Il sorteggio va effettuato prima dell'apertura delle offerte economiche.(previsione non confermata in sede di bozza definitiva)

Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n.5 del 19.09.2017

Offerte con ribasso identico considerate unitariamente.

(*contra* ANAC Deliberazione n.1018 dell'11 ottobre 2017 Parere di precontenzioso)



Procedura di aggiudicazione

>>

Verifica Documentazione Amministrativa

Bando tipo 1/2017: paragrafo 19

Soggetti coinvolti: RUP
Seggio di gara
Ufficio istituito ad hoc
Commissione giudicatrice (Nota illustrativa al Bando tipo 1/2017 paragrafo 21 ultimo periodo)

Procedura tradizionale	Procedura telematica
Seduta pubblica	Seduta pubblica «virtuale»
Verificare il tempestivo deposito dei plichi	--- (non sono ammesse offerte fuori termine)
Verificare l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti	--- (la piattaforma garantisce l'integrità delle offerte)
Verificare la conformità della documentazione presentata	<i>Idem</i>
Attivare la procedura del soccorso istruttorio	Soccorso istruttorio telematico 


Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP

Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale


SOCCORSO ISTRUTTORIO

Art. 83 *Criteria di selezione e soccorso istruttorio*

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



ANAC Bando tipo n. 1/2017 (Disciplinare)
Delibera 1228 del 22 novembre 2017



Soccorso istruttorio

Requisiti

	ANALISI	NOTE
Mancato possesso requisiti generali e speciali	Esclusione	
Omessa o incompleta o irregolare presentazione dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda	Soccorso istruttorio	Non consentito in caso di false dichiarazioni

Presentazione dichiarazioni mediante utilizzo del **DGUE – Documento di gara unico europeo**.

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Circolare n.3 del 18 luglio 2016** recante «Linee guida per a compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
- **Consiglio di Stato, Parere n.361 del 12 febbraio 2018 sulle Linee guida 4** «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Aggiornamento sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 56/2017» (**invito ad utilizzare il modello DGUE anche nell'ipotesi di affidamenti *infra* 40.000 euro**)

Soccorso istruttorio

Ulteriori condizioni di partecipazione

	ANALISI	NOTE
Mancata presentazione condizioni di partecipazione (es.: mandato collettivo o impegno a conferire mandato collettivo)	Soccorso istruttorio	Con data certa
Mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta con rilevanza in fase esecutiva (es: dichiarazioni delle parti del servizio / fornitura ex art.48 co.4 del Codice)	Soccorso istruttorio	

Data certa: D.Lgs.n.82/05 art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei Documenti informatici.

«... La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.»

Esempio: marca temporale, messaggio di pec.

Soccorso istruttorio


Avvalimento

	ANALISI	NOTE
Avvalimento requisiti generali e di idoneità professionali	Esclusione	
Avvalimento requisiti di carattere tecnico e professionale ed economico finanziario	Ammesso	
Mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione nel contratto	Esclusione	vale per l'avvalimento «operativo»
Avvalimento a più operatori	Esclusione	
Partecipazione congiunta (concorrente e ausiliario)	Esclusione	
Mancata produzione dichiarazione di avvalimento	Soccorso istruttorio	(con data certa)
Mancata produzione contratto di avvalimento	Soccorso istruttorio	(con data certa)
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati	Ammesso	
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.	Ammesso	
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliario	Esclusione	(con escussione della garanzia)
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione	Obbligo di sostituzione dell'ausiliario entro un congruo termine pena l'esclusione (art.89 co.3)	Tar Lazio, Latina, sez.I, sent.n.652 del 29/12/2017: ausiliario perde i requisiti in corso di gara.

Consiglio di Stato, sez. V, sent.n.1216 del 28 febbraio 2018 (operativo e di garanzia.)

Data certa:
D.Lgs.n.82/05 art. 20.
Validità ed efficacia probatoria dei Documenti informatici.

«... La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.»
(marca temporale/pec)



Soccorso istruttorio

Subappalto

	ANALISI	NOTE
Mancata dichiarazione di voler subappaltare	No soccorso	Subappalto vietato
Omessa dichiarazione della terna nell'ipotesi di obbligo ex art.105 co.6	No soccorso	Subappalto vietato **** <i>contra</i> TAR Piemonte, Torino, sez. II, sent.n.94 del 17 gennaio 2018
Indicazione di un numero di subappaltatori inferiori a tre nell'ipotesi di obbligo della terna ex art.105 co.6	No soccorso	Subappalto vietato
Indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.	No soccorso	Subappalto vietato
Indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti	AMMESSO	
<i>In caso l'appalto comprenda più tipologie di prestazione: indicazione ex art. 105 co. 6 Codice, di una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea, e con subappaltatore presente in più di una terna</i>	AMMESSO	
Mancato possesso dei requisiti ex art.80 co.4 in capo ad uno dei subappaltatori della terna	Sostituzione	-Il subappaltatore perde il requisito in corso di gara; -Non vale nell'ipotesi di dichiarazione presentata nel DGUE anche per il co.4 e dunque falsa; l'ipotesi ricadrebbe nel comma 5 lett. fbis.
Mancato possesso dei requisiti ex art.80 (tranne co.4) in capo ad uno dei subappaltatori della terna	Esclusione	
Mancato possesso requisiti subappaltatore (indicato post aggiudicazione)	Sostituzione (105 co.12)	

Soccorso istruttorio

Garanzia provvisoria


	ANALISI	NOTE
Mancata presentazione garanzia provvisoria	Soccorso istruttorio	NB: a condizione che sia stata costituita entro i termini di presentazione delle offerte **
Mancata presentazione impegno a rilasciare garanzia definitiva	Soccorso istruttorio	NB: a condizione che sia stata costituita entro i termini di presentazione delle offerte **
Presentazione di una garanzia di valore inferiore	Soccorso istruttorio	
Presentazione di una garanzia priva di una o più caratteristiche previste dall'art.93: <ul style="list-style-type: none"> - intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI; - carenza clausole obbligatorie (durata validità, rinuncia al beneficio preventiva escussione, rinuncia ad eccepire decorrenza termini art.1957 cc, operatività entro 15 giorni); 	Soccorso istruttorio	

**** Consiglio di Stato, sez. III, sent.n. 5467 del 23 novembre 2017**

È ammesso il soccorso istruttorio anche nell'ipotesi di garanzia non costituita nei termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

TAR Campania, Salerno, sez. I, sent.n.106 del 16 gennaio 2017

Procedura MEPA - cauzione provvisoria digitale sprovvista di legalizzazione notarile. Soccorso istruttorio ammesso.



Garanzia provvisoria (art.93)

Documento cartaceo

Dichiarazione sottoscritta digitalmente

- di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto;
- di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria qualora l'offerente risultasse affidatario;
- di aver ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Documento informatico

sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
(EVENTUALE) corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n 445/2000 con la quale il **sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante**; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;

Copia Documento informatico

sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal **pubblico ufficiale** mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita **dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale**, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n 82/2005.
(EVENTUALE) Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.



Garanzia provvisoria (art.93)

Riduzioni

ANAC Bando tipo 1/2017 paragrafo 10

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del **sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal **consorzio e/o dalle consorziate**.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di **una sola associata** oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del **consorzio e/o delle consorziate**.



Soccorso istruttorio

Sopralluogo

	ANALISI	Note
Mancata effettuazione sopralluogo	Esclusione	NB: Può verificarsi (e quindi essere controllabile) se il sopralluogo è di tipo assistito
Mancata allegazione dichiarazione sopralluogo (non assistito)	Soccorso istruttorio	
Mancata allegazione dichiarazione sopralluogo "assistito"	Soccorso istruttorio	NB: Non serve in quanto è un dato acquisibile d'ufficio.

ANAC Bando tipo 1/2017 paragrafo 11

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. **Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.**

Soccorso istruttorio


Contributo ANAC

	ANALISI	Note
Mancato pagamento entro i termini	Esclusione	Giurisprudenza
Mancata presentazione ricevuta pagamento contributo		

**** Tar Lazio Roma, sez. III bis, sent.n.11031 del 6 novembre 2017**

L'art. 1, comma 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui è condizione di ammissibilità dell'offerta l'obbligo di versamento del contributo Anac, non esclude l'interpretazione, eurounitariamente orientata (da ultimo alla luce della sentenza della CGUE 2 giugno 2016, C-27/15), che il versamento condizioni bensì l'offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo, qualora il requisito sostanziale della registrazione ai servizi informatici dell'Anac (AVCPass), per il successivo rilascio del PASSOE (pacificamente producibile anche in corso di gara), sia tempestivo rispetto ai termini di gara e la lex specialis non prescriva anch'essa il versamento a pena di esclusione.

PASSoe = Contributo ???



Soccorso istruttorio

Contributo ANAC

	ANALISI	Note
Mancato pagamento entro i termini	Esclusione	Giurisprudenza
Mancata presentazione ricevuta pagamento contributo	Soccorso istruttorio	NB: mediante consultazione del sistema AVCPass ovvero mediante richiesta all'operatore purché pagato nei termini

Deliberazione A.N.AC. 20/12/2017 n. 1300

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018

Soccorso istruttorio

Modello GAP

	ANALISI	Note
Mancata presentazione modello GAP	Da non richiedere	

- Modello GAP:

Decreto legge n.629 del 6 settembre 1982, (art. 1, comma 7):

obbligo per le stazioni appaltanti di fornire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ove dallo stesso richiesto, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione ed ai contratti di opere eseguite o da eseguire.

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 558/6.A.10.S.2 del 28.1.1983: in attuazione del citato DL, è stato previsto l'obbligo di compilazione dei moduli - cc.dd. "modelli GAP".

Decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345 (art. 2, comma 2 quater):

Cessazione delle funzioni del Commissario Straordinario e l'attribuzione delle sue competenze al Ministro dell'Interno con facoltà di delega ai Prefetti ed al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dall'art. 3 del medesimo decreto legge.

Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno con l'AVCP in data 23 marzo 2006:

Tenuto conto del mutato quadro normativo, allo scopo di semplificare la raccolta delle informazioni sugli appalti, è stata sottoscritta – in attuazione del protocollo di intesa del 23.03.2006- una Convenzione attuativa di durata quinquennale, tacitamente prorogabile per lo stesso periodo, per l'interscambio informatico dei dati di rispettivo interesse. In concomitanza con l'applicazione di tali nuove forme di collaborazione con l'Autorità, il Ministero dell'Interno e le Prefetture hanno cessato ogni altra forma di acquisizione dei dati relativi agli appalti, compresa quella prima effettuata mediante i "modelli GAP".

Al riguardo, con **nota n. 11001/119/20(8) del 16 maggio 2014, il Ministero dell'Interno** ha rappresentato di ritenere che l'obbligo di compilazione dei citati "modelli GAP" sia stato, attraverso l'evoluzione sopradescritta, abrogato implicitamente e che la ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 1 del citato decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 sia oggi soddisfatta, oltre che dai protocolli sopra citati, dalle nuove e più articolate procedure dettate dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e dagli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni pubbliche appaltanti introdotti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/12.

Soccorso istruttorio

Sottoscrizione

	ANALISI	Note
Mancata sottoscrizione domanda di partecipazione	Soccorso istruttorio	Tar Piemonte, Torino, sez. I, sent.n.8 del 2 gennaio 2018: Mancanza firma mandante sulla domanda di partecipazione: si al soccorso
Mancata sottoscrizione DGUE / dichiarazioni amministrative aggiuntive	Soccorso istruttorio	

MEPA: Fattispecie particolari

Ati strutturate e non
Avvalimento con ausiliaria «abilitata»
Subappalto «necessario» non ammesso



Procedura di aggiudicazione

>>

Verifica Documentazione Amministrativa

Bando tipo 1/2017: paragrafo 19

Soggetti coinvolti: RUP
Seggio di gara
Ufficio istituito ad hoc
Commissione giudicatrice (Nota illustrativa al Bando tipo 1/2017 paragrafo 21 ultimo periodo)

Procedura tradizionale	Procedura telematica
Seduta pubblica	Seduta pubblica «virtuale»
Verificare il tempestivo deposito dei plichi	--- (non sono ammesse offerte fuori termine)
Verificare l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti	--- (la piattaforma garantisce l'integrità delle offerte)
Verificare la conformità della documentazione presentata	<i>Idem</i>
Attivare la procedura del soccorso istruttorio	Soccorso istruttorio telematico
Provvedimento ammissione ed esclusione	<i>Idem</i>




Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP

Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale

Provvedimento di Ammissione / esclusione




Pubblicazione Profilo Committente
Sezione Trasparenza
(art.29 co.1)

Avviso a mezzo PEC con Ufficio o
Link ad accesso riservato

*** entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti

Pubblicazione Sito MIT e ANAC
(art.29 co.2)



Art.29: «..... Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, **nei successivi due giorni** dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni** all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. **Entro il medesimo termine di due giorni** è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82*, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, **indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti**. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione..... Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. »

Trasparenza

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent.n.340 del 5 aprile 2017 :

- pubblicazione Albo pretorio = non soddisfa le condizioni previste dall'art.29
- occorre pubblicazione sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente
- inoltro della PEC differito = ritarda i termini per impugnare .

TAR Basilicata, Potenza, sez. I, sent.n.195 dell'08 marzo 2017 (MEPA):

TAR Basilicata, Potenza, sez. I, sent.n.24 del 13 gennaio 2017:

Mancata pubblicazione ex art.29 co.1 -- « il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto inizia decorrere dalla data di ricezione - mediante posta elettronica - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento. »

TAR Toscana, Firenze, sez. II, sent.n.239 del 14 febbraio 2017:

« Se non è stato emanato il provvedimento di cui art.29 co.1 Codice, l'impugnativa non può **che** essere rivolta, congiuntamente, avverso l'ammissione dell'aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia conseguenza del primo. »

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sent.n.696 del 2 febbraio 2017

E' irricevibile il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione di una gara pubblica nel quale si sollevano censure avverso l'ammissione alla procedura dell'aggiudicatario, censure che invece avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

Trasparenza

TRGA Bolzano, sent.n.262 del 2 agosto 2017

E' irricevibile il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione di una gara pubblica nel quale si sollevano censure avverso il provvedimento di ammissione dell'aggiudicatario, censure che invece avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte.

TAR Molise, Campobasso, sez. I, sent.n.332 del 4 ottobre 2017

Processo amministrativo – Rito appalti – Rito superaccelerato – Omessa pubblicazione elenco concorrenti ammessi – Onere di immediata impugnazione – Esclusione – Facoltà di impugnazione degli ammessi prima dell'aggiudicazione – Permane.

TAR Campania, Napoli, sez. I, sent.n. 2843 del 29 maggio 2017

L'onere di immediata impugnazione dell'ammissione di un altro concorrente - ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis c.p.a., - risulta esigibile solo a fronte della **contestuale operatività** della disposizione che consente l'immediata conoscenza dell'ammissione alla gara da parte delle imprese partecipanti e, segnatamente, dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").



Tar Piemonte, Torino, sez. I, ord. n.88 del 17 gennaio 2018

Rimessione Corte di Giustizia Europea per incompatibilità rito super accelerato

Procedura di aggiudicazione

>>

Verifica Documentazione Amministrativa

Bando tipo 1/2017: paragrafo 19

Soggetti coinvolti: RUP
Seggio di gara
Ufficio istituito ad hoc
Commissione giudicatrice (Nota illustrativa al Bando tipo 1/2017 paragrafo 21 ultimo periodo)

Procedura tradizionale	Procedura telematica
Seduta pubblica	Seduta pubblica «virtuale»
Verificare il tempestivo deposito dei plichi	--- (non sono ammesse offerte fuori termine)
Verificare l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti	--- (la piattaforma garantisce l'integrità delle offerte)
Verificare la conformità della documentazione presentata	<i>Idem</i>
Attivare la procedura del soccorso istruttorio	Soccorso istruttorio telematico
Provvedimento ammissione ed esclusione	<i>Idem</i>
Conservare i plichi (principio di segretezza)	--- (la piattaforma gestisce la segretezza delle offerte)

>>>> Passaggio fasi telematiche proceduralizzato


Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP

Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale

Procedura di aggiudicazione

>>

Valutazione Offerta tecnica

Bando tipo 1/2017: paragrafi 20 e 21

Soggetti coinvolti: Commissione giudicatrice

**Commissione
giudicatrice**

- Esperti nello specifico settore
- Numero max. 5 membri
- **Nomina dopo la scadenza presentazione offerte**

Linee guida n.5

recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

Albo dei componenti esterni
presso l’ANAC (art.78)

Componenti interni con esclusione del Presidente:

- Appalti sottosoglia
- Appalti di non particolare complessità (**gare telematiche**)

Trasparenza (art.29)

Obbligo di pubblicazione Sezione Trasparenza

- Composizione
- Curricula

Attività a distanza

Occorre tracciare le operazioni - non basta un report finale

Tar Veneto, Venezia, sez.I, sent. n.995 del 13.07.2012
Tar Toscana, Firenze, sez. I, sent.n.810 del 05.05.2016

Linee guida n.5

recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016

Aggiornamento

Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018



Periodo transitorio (in attesa del DM art.77 co.10 Codice):

la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art.77 co.12).

Procedura di aggiudicazione

>>

Valutazione Offerta tecnica

Bando tipo 1/2017: paragrafi 20 e 21

Soggetti coinvolti: Commissione giudicatrice

Procedura tradizionale

Procedura telematica

Apertura offerte tecniche in seduta pubblica

Seduta pubblica «virtuale» **

** NB: attenzione alla campionatura

Procedura di aggiudicazione


>>

Valutazione Offerta tecnica

Bando tipo 1/2017: paragrafi 20 e 21

Soggetti coinvolti: Commissione giudicatrice

Procedura tradizionale	Procedura telematica
Apertura offerte tecniche in seduta pubblica	Seduta pubblica «virtuale»
Valutazione offerte tecniche in seduta riservata	<i>Idem</i>



**Linee guida n.2 - Offerta economicamente più vantaggiosa –
Determinazione n. 1005 del 21/09/2016**

- Formule matematiche
- Riparametrazione * (a livello di criterio e a livello complessivo di offerta tecnica)
- Sbarramento *

* = facoltativo

La riparametrazione **si applica** ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo).

La riparametrazione **NON si applica** ai criteri di natura tabellare.

Procedura di aggiudicazione

>>

Valutazione Offerta tecnica

Bando tipo 1/2017: paragrafi 20 e 21

Soggetti coinvolti: Commissione giudicatrice

Procedura tradizionale	Procedura telematica
Apertura offerte tecniche in seduta pubblica	Seduta pubblica «virtuale»
Valutazione offerte tecniche in seduta riservata	<i>Idem</i>

Attività della Commissione giudicatrice

- 1) valutazione delle offerte tecniche e assegnazione del relativo punteggio.
- 2) prima riparametrazione sui singoli criteri (ovvero se previsti subcriteri).
- 3) eventuale seconda riparametrazione, se prevista nel bando, sul punteggio tecnico complessivo.

Comunicazione esclusione di eventuali offerte che non superano la soglia di sbarramento al punteggio tecnico fissato su uno o più criteri/sub criteri, o sul punteggio complessivo.	<i>Idem</i>
Comunicazione punteggi in seduta pubblica	<i>Idem (blocco telematico per fase successiva)</i>


Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP

Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale

Procedura di aggiudicazione

>>

Valutazione Offerta Economica e proposta di aggiudicazione

Bando tipo 1/2017: paragrafi 21/23

Soggetti coinvolti: Commissione giudicatrice
RUP (per la valutazione)

Procedura tradizionale

Procedura telematica

Apertura offerte economiche in seduta pubblica

Seduta pubblica «virtuale»

Procedura di aggiudicazione

>>

Valutazione Offerta Economica e proposta di aggiudicazione

Bando tipo 1/2017: paragrafi 21/23

Soggetti coinvolti: Commissione giudicatrice
RUP (per la valutazione)

Procedura tradizionale

Procedura telematica

Apertura offerte economiche in seduta pubblica

Seduta pubblica «virtuale»

Valutazione offerte economiche (anche in seduta riservata)

Idem

Valutazione complessiva ex equo:

- Preferenza al miglior punteggio tecnico o economico (nella *lex specialis*)
- in caso di pari punteggio sia tecnico sia economico: sorteggio **!!!! Seduta pubblica «fisica» !!!**



Procedura di aggiudicazione

>>

Valutazione Offerta Economica e proposta di aggiudicazione

Costi della manodopera



Oneri aziendali
per la sicurezza

Decreto Correttivo: art.95 co.10

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **ad esclusione** delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Terminologia: ANAC Delibera n.100 dell'8 febbraio 2017

➤ PA: costi della sicurezza

Operatori economici: oneri aziendali della sicurezza



Procedura di aggiudicazione

>>

Valutazione Offerta Economica e proposta di aggiudicazione

Bando tipo 1/2017: paragrafi 21/23

Soggetti coinvolti: Commissione giudicatrice
RUP (per la valutazione)

Procedura tradizionale

Procedura telematica

Apertura offerte economiche in seduta pubblica

Seduta pubblica «virtuale»

Valutazione offerte economiche (anche in seduta riservata)

Idem

Valutazione complessiva ex equo:

- Preferenza al miglior punteggio tecnico o economico (nella *lex specialis*)
- in caso di pari punteggio sia tecnico sia economico: sorteggio **!!!! Seduta pubblica «fisica» !!!**



Verifica «offerte anomale»

Idem

A1) se non ci sono offerte anomale: redazione graduatoria e proposta di aggiudicazione

Idem

A2) se ci sono offerte anomale: trasmissione offerte al RUP

Idem


Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP

Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale

ART.80

Motivi di esclusione (requisiti di carattere generale)

ART.83

Criteri di selezione e soccorso

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
 - a) i requisiti di idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) le capacità tecniche e professionali.

D.lgs.n.163/06

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici*(articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012)*

1. Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita **esclusivamente** attraverso la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

D.lgs.n.50/16

Art. 81 Documentazione di gara

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita **esclusivamente** attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata **Banca dati nazionale degli operatori economici**.

Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento

13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.

AVCPass



Delibera ANAC n.157 del 17 dicembre 2016

Comunicato Presidente ANAC del 4 maggio 2016


Procedura aperta OEPV

Commissione giudicatrice

RUP

Seggio di gara o Ufficio ad hoc

Stazione appaltante



* = eventuale

D.lgs.n.163/06**Art. 11 (estratto)**

9 L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 e nel caso di acquisto effettuato attraverso il **mercato elettronico della pubblica amministrazione** di cui all'articolo 328 del regolamento. *(lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, legge n. 94 del 2012 conv. DL 52/12)*

Gli altri mercati elettronici ?
Nuovo Codice art.32 co.10



STIPULA CONTRATTUALE

Stand still

D.lgs.n.50/2016

Art. 32 (estratto)

8. **L'esecuzione d'urgenza** di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
 - a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il **mercato elettronico** e nel **caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).**

Deroga stand still	Procedure semplificate «cartacee» (art.36 co-2 lett. a-b)	Mepa (negoziate) Piattaforma Regionale (negoziate)	Piattaforma Regionale Procedure ordinarie
F/S	< soglia comunitaria	< soglia comunitaria	< soglia comunitaria
LL.PP.	< 150.000	< 1.000.000 euro	< soglia comunitaria



TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n.59 del 10 gennaio 2018

Inapplicabilità dello *stand still period* agli acquisti mediante il Mepa – estensione acquisti e negoziazioni (RDO)

TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 29 aprile 2015 n.2435

(confermato CDS, sez. III, sent.n.5494 del 3-12-2015)

ASL - Mercato elettronico – stand still – deroga

TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 5 maggio 2014 n.1150

Procedura tradizionale e Mercato elettronico – stand still – disciplina

TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 14 marzo 2014 n.826

Inapplicabilità dello *stand still period* agli acquisti mediante il Mepa

